

CONVENZIONE PER “ATTIVITA’ VOLTE ALLA CONSERVAZIONE/SVILUPPO DEL PATRIMONIO DI EQUIDI AUTOCTONO” TRA L’ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E L’UNIVERSITA’ DI PISA DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico (di seguito Ente Terre) con sede in Firenze, via Di Novoli 26 P.I. 00316400530 rappresentato dal Dott. Giovanni Sordi, nato a Pelago il 23 ottobre 1966, in qualità di Direttore di Ente Terre Regionali Toscane, domiciliato per la sua carica presso la sede Legale dell’Ente a Firenze, autorizzato alla stipula della presente convenzione dal Decreto n.89 del 21/10/2021,

E

UNIVERSITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE, (di seguito Dipartimento) con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44 e sede amministrativa Viale delle Piagge, 2 - Pisa, C.F. 80003670504, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Francesco Paolo Di Iacovo, in qualità di Direttore del Dipartimento, nato ad Avezzano (AQ) il 30/08/1961, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa del Dipartimento, autorizzato alla firma della presente convenzione in base al combinato disposto dello Statuto di Ateneo - art. 24 comma 2 lett. H e art. 25 comma 2 lettera L e del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, con particolare riferimento all’art. 63 comma 9.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Ente Terre in conformità alle proprie funzioni istituzionali definite dalla Legge Regionale n. 80/2012 è interessato a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei genotipi animali autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione.

- Con la L.R.80/2012 la Regione Toscana ha trasferito la funzione di gestione del parco stalloni regionale a Ente Terre, funzione che comporta, oltre alla gestione degli equidi di proprietà regionale, la gestione del Centro di produzione sperma sito nei locali annessi alle scuderie nella Tenuta di san Rossore (sala prelievo sperma e relativo laboratorio nonché area di isolamento e per mantenimento degli stalloni adibiti al prelievo di sperma per il Centro). Tale attività è orientata, come disposto dalle direttive della Giunta regionale del G.R. n.987 del 19/10/2015, alla salvaguardia e sviluppo delle razze di equidi autoctone a rischio estinzione e che richiede professionalità specifiche indicate anche dalla normativa vigente in materia di riproduzione animale.

Ente Terre, ai fini del perseguimento di quanto sopra, è interessato a:

- sviluppare un’attività sperimentale e di ricerca nel campo della riproduzione degli equidi a partire dall’attività del Centro produzione sperma, con particolare riguardo a quelle tese alla salvaguardia e

alla valorizzazione dei genotipi autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione inseriti nel repertorio regionale delle risorse genetiche quali il Cavallo Maremmano, il Monterufolino, l'Appenninico e l'Asino dell'Amiata;

- collaborare con il proprio personale, strutture ed animali al miglioramento della didattica pratica per gli studenti in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali del Dipartimento, autorizzando lo svolgimento di lezioni fuori sede, attività pratiche e Tesi di Laurea allo scopo di contribuire a migliorare le capacità tecniche e culturali degli studenti che si formano in Toscana nelle discipline inerenti gli equidi e la salvaguardia del patrimonio zootecnico autoctono.

Il Dipartimento, nell'ambito della propria attività istituzionale di ricerca e didattica, è interessato a:

- svolgere attività nel campo della gestione della riproduzione, nonché sviluppare tecnologie per la crioconservazione di gameti ed embrioni degli equidi;
- realizzare attività sperimentali di ricerca e attività didattica, che rientrano appieno tra le attività istituzionali dello stesso ed in particolare ha sviluppato e sviluppa ricerche nel campo della riproduzione sugli equidi, con particolare riguardo a quelle tese alla salvaguardia e alla valorizzazione dei genotipi autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione, attività in atto da oltre 10 anni.

RITENUTO CHE

il presente atto tra Ente Terre e il Dipartimento, tendente alla conservazione/sviluppo del patrimonio di equidi autoctono, sarà svolto secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi d'azione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - (Oggetto)

Ente Terre e il Dipartimento concordano, per i motivi e le finalità di cui nelle premesse della presente convenzione, di svolgere le "Attività volte alla conservazione/sviluppo del patrimonio di equidi autoctono", come specificate ai successivi articoli 3 e 4.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione alla evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili della convenzione aggiornamenti al programma delle attività nei limiti di quanto previsto dall'oggetto della convenzione e della spesa complessiva concordata.

Art. 3 - (Programma dell'attività, il Dipartimento)

Il Dipartimento effettuerà un'attività di ricerca sulla conservazione del seme e/o degli embrioni sugli asini e cavalli delle razze autoctone a rischio e collaborerà con Ente Terre alla gestione e sviluppo funzionale, della Sezione equidi della Banca Regionale del germoplasma per la conservazione di razze locali toscane a rischio d'estinzione iscritte nel Repertorio regionale, presso il Recapito della stessa sito nella Tenuta di san Rossore, nel rispetto delle linee guida per la crioconservazione del genoma animale.

Il Dipartimento inoltre, nell'ambito delle attività, garantisce la gestione del Centro produzione sperma, comprendente la produzione di materiale seminale refrigerato durante la stagione di monta, e lo studio dello stesso ai fini del mantenimento del patrimonio genetico autoctono delle razze di equidi sui cui verte l'attività del Centro, valutando se lo stesso è destinabile alla crioconservazione presso la Banca Regionale del Germoplasma.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, il Dipartimento garantisce l'assistenza sanitaria e il controllo del benessere agli equidi ricoverati presso il centro di produzione di materiale seminale Equino e del Deposito degli Stalloni siti in località la Sterpaia (San Rossore), nel rispetto delle norme di legge vigenti.

La responsabilità scientifica dell'esecuzione del programma è affidata alla Prof.ssa Alessandra Rota, coadiuvata dai Proff.ri: Francesco Camillo, Duccio Panzani e Micaela Sgorbini.

Art. 4 - (Programma dell'attività, Terre Regionali Toscane)

Con specifici accordi scritti Ente Terre mette a disposizione del Dipartimento un numero congruo di equidi riproduttori che saranno gestiti direttamente dal Dipartimento presso idonee sedi esterne nella disponibilità del Dipartimento stesso, con fini di studi clinici atti a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei genotipi animali autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione. Terre Regionali Toscane accetta preventivamente che vi sia la partecipazione attiva di studenti dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali di Pisa alle attività di cui sopra, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'acquisizione di capacità tecniche pratiche e alla predisposizione delle Tesi di Laurea.

Terre Regionali si attiverà, altresì, per pubblicizzare le iniziative svolte in tutte le sedi e i livelli che verranno ritenuti opportuni tra le parti.

Art.5 - (Durata della convenzione)

La convenzione decorre dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2023. La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

Art. 6 - (Referenti)

I referenti designati dalle parti per la realizzazione e il coordinamento delle attività oggetto del

presente accordo sono:

- per Ente Terre: Roberto Ribechini e Simone Sabatini
- per il Dipartimento: Prof.ssa Alessandra Rota.

Art. 7 - (Onere e modalità di pagamento)

Considerando la funzione istituzionale delle attività della presente convenzione di cui agli artt. 1,2 e 3, i firmatari della presente Convenzione concordano che l'Ente Terre contribuirà a titolo di rimborso spese a favore del Dipartimento con la somma complessiva di € 9.000,00/anno (novemila euro) omnicomprensiva di ogni onere fiscale. Tale somma verrà versata al Dipartimento mediante bonifico in **Banca d'Italia per Tesoreria unica C/C n.306382** (riportando nella descrizione il sottoconto del Dipartimento **n.18**) in 2 soluzioni:

- una quota pari al 50% dell'intera somma entro il 31 luglio di ogni anno;
- il saldo al termine dell'attività prevista dalla convenzione dopo la consegna e la verifica del rapporto sulle attività effettivamente svolte.

I pagamenti saranno disposti da Ente Terre a seguito di presentazione, da parte del Dipartimento, di regolari note di addebito relative alle attività svolte; tali note non sono assoggettate all'IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633 del 26/10/72 e successive modificazioni.

Per l'anno 2021 la quota è ridotta ad euro 4.500 (quattromilacinquecento) omnicomprensiva di ogni onere fiscale da liquidarsi al termine dell'attività svolta nell'anno 2021 dopo la consegna e la verifica del rapporto sulle attività effettivamente svolte. Sono fatti salvi i pagamenti relativi al primo semestre 2021 così come stabilito nelle note di Ente Terre Regionali Toscane (Protocollo Ente Terre Partenza n. 1038/2021 del 08-03-2021) e dell'Università di Pisa (Protocollo Ente Terre Arrivo N. 1186/2021 del 17-03-2021).

Art.8 – (Risultati)

Le parti possono liberamente pubblicare i dati dell'attività sperimentale e di ricerca in collaborazione dando comunicazione e citando che la stessa è stata realizzata in collaborazione.

Art. 9 – (Riservatezza e trattamento dati personali)

Le parti garantiscono che il personale da ciascuna parte destinato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito della presente convenzione e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente

per il raggiungimento delle finalità dell'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'accordo medesimo. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti, ciascuna per le rispettive competenze, si definiscono autonomi Titolari del Trattamento.

Art. 10 – (Responsabilità)

Il Dipartimento, nell'espletamento di tutte le attività, nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e degli studenti e collaboratori di ricerca e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone sopradescritte con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore, nonché l'attivazione di specifiche coperture assicurative che coprano adeguatamente le eventuali richieste di risarcimento danni in conseguenza di incidenti. Il Dipartimento sarà responsabile di ogni eventuale danno che durante lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione oggetto della presente convenzione, presso la struttura dipartimentale, possa derivare a persone o cose legittimamente protette dei propri dipendenti, degli studenti e collaboratori di ricerca e di terzi, fatta eccezione per il personale eventualmente inviato da Ente Terre, per finalità inerenti questa convenzione, in relazione al quale il Dipartimento è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

Per lo svolgimento di alcune specifiche attività come la conduzione degli animali e il prelievo di materiale seminale, presso le strutture in gestione ad Ente Terre, viene redatto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). È esclusa invece ogni responsabilità del Dipartimento per eventuali danni arrecati a personale di Terre Regionali Toscane o a terzi inteso come persone non in relazione con il Dipartimento nel corso dell'esecuzione della ricerca presso strutture in gestione all' Ente Terre.

L'Ente Terre non sarà responsabile di ogni eventuale danno che potessero derivare a persone o cose legittimamente protette da personale inviato (lavoratori, studenti e collaboratori alla ricerca, etc) presso l'Ente Terre dal Dipartimento.

Considerata la pericolosità delle pratiche veterinarie cui devono essere sottoposti gli animali per le attività di cui sopra, nonché i rischi insiti nella eventuale degenza presso il Dipartimento, l'Ente Terre accetta a pieno i rischi delle pratiche medesime e dell'eventuale periodo di degenza, liberando il Dipartimento e l'equipe che procederà alle operazioni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare agli animali in conseguenza delle pratiche medesime presso

Ente Terre e del periodo di eventuale degenza presso il Dipartimento.

Art. 11– (Controversie)

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.

Art. 12 – (Foro competente)

Le parti si impegnano a risolvere in modo amichevole qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione della presente convenzione, qualora non riescano, concordano sul sottoporle al Foro di Pisa

Art. 13 – (Registrazione)

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; verrà registrato in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 8 del DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese del richiedente

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dal Dipartimento in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa nr. 27304 del 07/06/2016.

Per Ente Terre regionali Toscane
Il Direttore
Dott. Giovanni Sordi

Per Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Prof. Francesco Paolo Di Iacovo